

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

## **Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

### **Art. 76**

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2008)*

1. All'articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

**<<c)** indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;>>;

**b)** alla lettera e) del comma 3 le parole <<strategie, obiettivi faunistici e criteri>> sono sostituite dalle seguenti: <<i criteri>>;

**c)** la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

**<<f)** stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;>>;

**d)** dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**<<3 bis.** In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.>>;

**e)** il comma 5 è sostituito dal seguente:

**<<5.** Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.>>.